

CIG N. 9242053F64

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A
FAVORE DI MINORI STRANIERI**

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto e finalità)
- Articolo 2 (Esternalizzazione della gestione)
- Articolo 3 (Servizio di sostegno linguistico gli alunni stranieri:destinatari degli interventi)

CAPO II – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE

- Articolo 4 (Funzionamento del servizio)
- Articolo 5 (Programmazione)

CAPO III – PERSONALE

- Articolo 6 (Coordinatore Tecnico)
- Articolo 7 (Requisiti professionali degli operatori)
- Articolo 8 (Qualità e comportamenti degli operatori)
- Articolo 9 (Obblighi del gestore nei confronti del personale)

CAPO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 10 (Gestione e variazione del servizio)
- Articolo 11 (Interruzione del servizio)
- Articolo 12 (Durata di affidamento del Servizio)
- Articolo 13 (Corrispettivo contrattuale del servizio)
- Articolo 14 (Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)
- Articolo 15 (Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)
- Articolo 16 (Responsabilità ed assicurazioni)
- Articolo 17 (Controlli e verifiche)

CAPO V – PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE E NORME FINALI

- Articolo 18 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)
- Articolo 19 (Inadempienze)
- Articolo 20 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 21 (Recesso e sospensione del servizio)
- Articolo 22 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)
- Articolo 23 (Stipula ed esecuzione del contratto)
- Articolo 24 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 25 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
- Articolo 26 (Domicilio e Foro competente)
- Articolo 27 (Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)
- Articolo 28 (Norme finali)

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Capitolato speciale disciplina prescrizioni ed oneri generali per la gestione del servizio Sostegno linguistico agli alunni stranieri frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado del territorio comunale, residenti o effettivamente domiciliati nel Comune di San Benedetto del Tronto.

2. Il servizio ha ad oggetto prestazioni professionali aventi la finalità di facilitare l'inserimento scolastico e la piena inclusione degli alunni stranieri nonché di migliorare il loro rendimento e di combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico, attraverso l'aiuto nell'apprendimento della lingua e cultura italiana.

3. Le finalità che si intendono perseguire sono tese alla prevenzione del disagio dei minori e dei loro nuclei di appartenenza nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie perseguendo gli obiettivi di seguito declinati:

- Mantenere il minore nel suo nucleo familiare e/o di appartenenza attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per quanto possibile l'allontanamento dallo stesso;
- Supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli potenziandone le risorse;
- Promuovere l'integrazione e l'inserimento del minore nei contesti educativi, scolastici e non allo scopo di evitare la cronicizzazione del disagio e l'istituzionalizzazione;
- Supportare il minore/giovane adulto in grave situazione di rischio psico-sociale nel conseguimento degli obiettivi di autonomia sul piano formativo, lavorativo e socio-relazionale.

4. L'amministrazione mira a garantire il mantenimento delle attività attraverso l'azione di un unico soggetto gestore degli interventi di sostegno, di accompagnamento e delle attività educative di cui al punto 1 del presente articolo, promuovendo la propensione all'innovazione e la specifica riflessione tecnico-metodologica. Resta di importanza strategica l'obiettivo di un lavoro collegato con la rete di servizi istituzionali e territoriali.

Articolo 2 **(Esterneizzazione della gestione)**

1. La gestione del servizio è affidata all'operatore economico che, a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione del servizio al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato;

3. L'attività relativa è attribuita alla competenza del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico del Comune, al quale sono demandati compiti e funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento nella gestione del servizio disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale del 23 Marzo 2007, n 52 per quanto applicabile e dal presente Capitolato.

Articolo 3 **(Servizio di sostegno linguistico agli alunni stranieri: destinatari degli interventi)**

1. Sono destinatari del Servizio di sostegno linguistico gli alunni stranieri, residenti o effettivamente domiciliati nel Comune di San Benedetto del Tronto, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° e di 2° grado, nonché gli alunni immigrati non residenti nel

territorio comunale, ma in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21, comunque frequentanti le scuole primarie e secondarie di San Benedetto del Tronto.

2.L'accesso al servizio per ogni singolo alunno può essere richiesto direttamente dalla Direzione didattica della Scuola frequentata o dalla sua famiglia. In quest'ultimo caso l'erogazione è subordinata alla verifica, da parte dell'istituzione scolastica frequentata, dell'effettiva necessità dell'alunno.

CAPO II – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 4

(Funzionamento del servizio)

1.Il servizio di Sostegno Linguistico è svolto, di norma, in orario scolastico, durante il periodo di apertura annuale delle scuole ed esclude l'attività domiciliare; viene previsto dall'Amministrazione comunale un numero di ore complessive che verrà distribuito per ogni scuola, sulla base della presenza di alunni stranieri che, secondo le indicazioni dei referenti scolastici, necessitano del servizio in argomento.

2.Il servizio dovrà essere svolto direttamente all'interno delle scuole nei giorni e nelle ore definiti dal Coordinatore del Servizio e dai rispettivi dirigenti scolastici, nonché presso gli spazi comunali idonei all'erogazione di eventuali servizi ed interventi integrativi rispetto all'oggetto del presente Capitolato.

Articolo 5

(Programmazione)

1. Il servizio di Sostegno Linguistico ha l'obiettivo di favorire l'inserimento scolastico e la piena inclusione degli alunni stranieri attraverso l'aiuto nell'apprendimento della lingua italiana (facilitazione linguistica) e la mediazione culturale. Il servizio dovrà essere gestito secondo le seguenti indicazioni:

- viene erogato agli alunni immigrati (comunitari ed extracomunitari) residenti a San Benedetto del Tronto (o quelli di recente immigrazione, effettivamente domiciliati nel territorio del comune, che devono ancora ottenere la residenza), agli alunni cittadini italiani residenti vissuti all'estero che non conoscono la lingua italiana ed agli alunni stranieri adottati da cittadini italiani;
- viene inoltre erogato agli alunni immigrati non residenti a San Benedetto del Tronto ma in uno dei comuni dell'Ambito sociale 21 e frequentanti le scuole degli I.S.C. territoriali;
- l'intervento verrà consentito previa autorizzazione ed impegno economico da parte del comune di residenza o dell'Ambito Territoriale Sociale 21;
- viene rivolto principalmente agli studenti neo arrivati portatori di un'insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana; il servizio, su sollecitazione dei referenti scolastici, può inoltre essere prorogato per più di un anno nei casi di supporto a bisogni educativi speciali.

2. La destinazione dell'intervento può essere individuale o collettiva, viene svolta all'interno delle sedi scolastiche ed esclude qualsiasi tipologia di attività domiciliare. Gli interventi vengono realizzati secondo i seguenti criteri e le seguenti modalità operative:

- Gli obiettivi dell'intervento sono condivisi con il Comune, i Dirigenti Scolastici e con gli insegnanti referenti delle scuole interessate in linea con le indicazioni proposte dai singoli Piani di Offerta Formativa;
- L'intervento di sostegno linguistico di norma è usufruibile solo per un anno. In caso di sopravvenute difficoltà a carico dello studente il Coordinatore del Servizio unitamente ai referenti scolastici, valuteranno l'eventuale potenziamento del servizio al fine di non pregiudicare l'andamento scolastico dell'interessato;
- L'intervento è riferito all'anno scolastico con esclusione dei periodi di vacanza e di una

durata massima di 30 settimane. Durante il periodo estivo potranno essere sviluppati progetti speciali i quali dovranno essere concordati ed autorizzati dal Servizio Politiche Sociali dell'Ente, se legati allo sviluppo dell'attività prevista nell'anno scolastico;

- Il Coordinatore del Servizio, considerato il numero dei plessi scolastici, il numero degli allievi richiedenti e le relative provenienze, assegnerà un monte ore complessivo da gestire durante l'anno scolastico e il numero di insegnanti coinvolti alla conduzione della attività di sostegno linguistico e di mediazione culturale;
- Il Coordinatore inoltre, a seguito della condivisione del modulo operativo con il Servizio comunale referente, predispone con i referenti scolastici l'assegnazione complessiva del monte ore annuale per ogni istituto stabilendo le turnazioni, gli orari giornalieri e settimanali degli operatori, la strutturazione dei gruppi di allievi per l'insegnamento collettivo e/o individuale nel pieno rispetto dell'organizzazione interna dei singoli plessi;
- Presso le sedi delle scuole superiori o presso gli spazi comunali consentiti possono essere attivati interventi di sostegno e di mediazione culturale in risposta a bisogni emergenti individuati e segnalati dai dirigenti scolastici, dal Coordinatore del servizio o dal Comune;
- Gli operatori, al fine di rendere maggiormente efficace la programmazione proposta, gestiranno gli interventi nel rispetto delle linee operative individuate dai Dirigenti scolastici ed in raccordo e collaborazione con i docenti curricolari. Sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare tempestivamente i nominativi dei neo arrivati al Servizio Comunale referente e al coordinatore al fine di avviare l'attivazione del servizio;

3. Il gestore del servizio dovrà fornire gli operatori garantendo, per ogni scuola, il numero utile all'espletamento del servizio e in possesso dei requisiti e titoli specificati dal successivo art. 8 del presente Capitolato.

4. La dotazione oraria annuale del servizio copre un monte ore complessivo di 2.500 ore annue di cui almeno 50 destinate al coordinamento.

CAPO III - PERSONALE

Articolo 6

(Coordinatore Tecnico)

1. Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del Coordinatore Tecnico del servizio che mantenga, per tutta la durata della gestione, i rapporti con il Comune. Il Coordinatore Tecnico dovrà riferire al Comune tempestivamente ogni anomalia o disfunzione, fatti ed accadimenti di qualsivoglia natura relativi alla gestione del servizio e proporre eventuali variazioni.

2. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio del quale dovrà redigere relazione quadrimestrale da trasmettere all'Ente.

3. Il Coordinatore Tecnico è tenuto, altresì, a redigere una relazione finale concernente l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse e di eventuali suggerimenti per il miglioramento dello stesso;

4. Il Coordinatore Tecnico cura i rapporti con gli I.S.C. territoriali e coordina il lavoro degli operatori.

Articolo 7

(Requisiti professionali degli operatori)

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio con personale avente almeno i seguenti requisiti:

OPERATORI DI MADRE LINGUA STRANIERA

1. Titolo di studio:

- diploma di laurea in materie umanistiche;
- oppure altro diploma di laurea o diploma universitario, unitamente ad almeno un anno di esperienza specifica di insegnamento linguistico/scolastico a studenti stranieri in Italia;
- oppure diploma di scuola superiore unitamente al titolo da “mediatore culturale” o “facilitatore linguistico” o titolo simile e con almeno un anno di esperienza specifica di insegnamento linguistico/scolastico a studenti stranieri delle scuole pubbliche o parificate;

2. buona/ottima conoscenza della lingua italiana;

OPERATORI ITALIANI

1. Titolo di studio:

- diploma di laurea in Lingue e letterature straniere moderne;
- oppure altro diploma di laurea o diploma universitario unitamente al titolo da “mediatore culturale” o “facilitatore linguistico” o titolo simile o con almeno un anno di esperienza specifica di insegnamento linguistico/scolastico ad alunni stranieri.

Articolo 8

(Qualità e comportamenti degli operatori)

1. Gli operatori impegnati nello svolgimento delle tipologie di assistenza disciplinate dal presente capitolato oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.

2. Gli operatori medesimi devono mantenere, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori che verso gli utenti ed i loro familiari.

3. Il gestore del servizio dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. L'aggiudicatario è tenuto a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08.

5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori esso, assume comportamenti difforni con quanto previsto al precedente comma 2.

Articolo 9

(Obblighi del gestore nei confronti del personale)

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.

2. Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore consegna al settore comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

3. Su richiesta del settore comunale competente, il gestore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il gestore è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal

servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Dovranno essere comunicate al competente Servizio comunale le sostituzioni di lungo periodo del personale impiegato nel servizio.

4. E' fatto obbligo all'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti.

5. Il gestore solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento, alle scadenze di legge, dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'inadempimento di tale obbligo è motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito. A richiesta, il gestore è tenuto a produrre al Settore copia delle buste paga del personale utilizzato.

6. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivi di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

7. In riferimento alla regolarità retributiva l'Appaltatore deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.

8. Il gestore è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.

9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguroso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 10

(Gestione e variazione del servizio)

1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

2. L'Appaltatore adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione del servizio stesso, causato anche da eventuali scioperi del proprio personale dipendente.

3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite (ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016);
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;

4. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

5. Il monte ore indicato per ognuna delle tipologie di assistenza, potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto del valore del contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - in considerazione del fabbisogno del servizio richiesto e delle esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 11 ***(Interruzione del servizio)***

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

3. Alla scadenza naturale del contratto il gestore uscente proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 12 ***(Durata di affidamento del Servizio)***

1. La durata dell'affidamento è di 4 (quattro) anni scolastici: 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26. La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto. E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 2 (due) anni scolastici, sulla scorta di valutazioni qualitative positive sul servizio.

2. Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione.

3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, il gestore è tenuto, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

Articolo 13 ***(Corrispettivo contrattuale del servizio)***

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il puntuale svolgimento del servizio è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dall'aggiudicatario medesimo in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

Figure professionali	Categoria CCNL	COSTO ORARIO	N. ORE (per 9 mesi)	SPESA ANNUALE
Educatore /coordinamento*	C3/D1	€ 22,01	2.500	€ 55.027,50
COSTO TOTALE ANNUO				€ 55.027,50

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO PER CINQUE ANNI (4 + 2)	€ 330.165,00
---	---------------------

*tariffa maggiorata ai sensi della DGRM 941/2020 per copertura oneri assicurativi RCT-RCO, spese contrattuali e garanzie fidejussorie, costi di coordinamento, amministrazione

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione, in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate, a corredo della quale dovranno essere allegati i prospetti riepilogativi contenenti l'indicazione delle ore effettivamente svolte da ciascun operatore, controfirmati dai Dirigenti scolastici o loro delegati.

L'Amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione potrà procedere a richieste di emissione di nota di credito/addebito. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Appaltatore.

4. Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. S'intende compresa nel corrispettivo dovuto:

- le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio del personale per raggiungere la sede di servizio;
- le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto;
- la redazione di relazioni di servizio relative ai minori in carico, ove richieste dal servizio sociale professionale dell'ente.

Il monte ore individuato (e di conseguenza il corrispettivo annuo) è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno da parte dell'Amministrazione nell'arco temporale di durata del contratto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario del Contratto. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito il predetto importo massimo, il Comune si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Il costo del servizio sostenuto per i minori frequentanti le scuole cittadine, ma non residenti sul territorio comunale, sarà a carico del Comune di residenza del minore o dell' ATS 21.

5. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 14
(Oneri ed obblighi diversi a carico del gestore)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico del gestore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tener conto nel formulare la propria offerta:

a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;

b) l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi coinvolti nel servizio;

c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;

d) spese di gare e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché tutte le altre tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;

e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i;

f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alla dipendenza dell'impresa subentrante.

Articolo 15
(Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la ditta aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

2. Il gestore è tenuto, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente,

dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall'erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.

3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Articolo 16 **(Responsabilità ed assicurazioni)**

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio, l'ente si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.

2. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile di tutti i danni che dovessero occorrere agli utenti, agli operatori o a terzi nello svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato. E' pertanto obbligo dell'appaltatore stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura della responsabilità civile (art. 24).

Articolo 17 **(Controlli e verifiche)**

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.

2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del gestore.

3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della ditta aggiudicataria la sanzione prevista all'art. 23 del presente Capitolato.

CAPO V - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI

Articolo 18 **(Rilievi dell'Amministrazione Comunale)**

1. Il Comune farà pervenire al gestore del servizio, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'appaltatore è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, l'Ente sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.

Articolo 19 **(Inadempienze)**

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatti salvi i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione di controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale - fatto salvo il limite previsto dal comma 3 dell'art. 145 del DPR n. 207/2010 - dopo n. 2 richiami scritti per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Gestore.

3. L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Articolo 20 **(Risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto di CONSIP, nonché nei seguenti ulteriori casi:

- fallimento della ditta;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "ispo facto ed iure" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del soggetto gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 21 **(Recesso e sospensione del servizio)**

In ordine al recesso si veda quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione e/o di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, a tutela degli utenti, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, per cause imprevedibili, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta (al soggetto affidatario potranno eventualmente essere riconosciuti i cosiddetti costi fissi dello stesso). Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta infine la possibilità di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nell'ipotesi di servizio attivo in convenzione CONSIP, con le relative disposizioni normative.

Articolo 22 **(Cauzione definitiva e assicurazioni RC)**

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto:

- a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016;
- a stipulare adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro e persona, e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00= (cinquecentomila/00). L'aggiudicatario si impegna ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 23 **(Stipula ed esecuzione del contratto)**

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.

2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria.

4. L'Amministrazione comunale provvede a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

7. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 24

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 25

(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 26

(Domicilio e Foro competente)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 27

(Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di San Benedetto del Tronto è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Articolo 28 **(Norme finali)**

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.